

N. **3895-30-35-36-63-237-332**
1367-1464-1487-1529-1868-1978
2167-3065-3433-3510-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE STRAZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER LE REGIONI
(MORLINO)

alla Presidenza il 7 luglio 1975

Norme di principio, norme particolari e finanziarie
concernenti gli enti di sviluppo

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 24 maggio 1972

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e
Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 24 maggio 1972

Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 24 maggio 1972

Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, CICCARDINI, LOBIANCO, ANDREONI, TANTALO

Presentata il 24 maggio 1972

Trasferimento di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli Enti di sviluppo

d'iniziativa dei Deputati PICCINELLI e VILLA

Presentata il 12 giugno 1972

Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC)

d'iniziativa dei Deputati ZURLO e GALLONI

Presentata il 27 giugno 1972

Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo
ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZURLO, DE LEONARDIS, GALLONI, MOLÈ, TESINI,
MAZZARRINO, LOBIANCO, BECCIU**

Presentata il 18 dicembre 1972

Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 12 gennaio 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura
di oneri relativi al personale statale trasferito alle Regioni

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONIFAZI, MACALUSO EMANUELE, BARDELLI, VALORI,
GIANNINI, ESPOSTO, MARRAS, DI MARINO, RIGA GRAZIA,
SCUTARI, MARTELLI, MIRATE, PEGORARO, BARTOLINI,
LA BELLA, TEDESCHI, CERAVOLO, LIZZERO**

Presentata il 17 gennaio 1973

Scioglimento degli Enti di sviluppo agricolo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZURLO, GALLONI, MAZZARRINO, SANZA

Presentata il 24 gennaio 1973

Legge quadro sulla programmazione agricola
e sugli enti di sviluppo

d'iniziativa del **CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 14 marzo 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)**

nella seduta del 5 aprile 1973

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MARIO, SALVATORE, FAGONE, FRASCA, STRAZZI,
VINEIS**

Presentata il 22 maggio 1973

Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZURLO, GALLONI, RENDE, TANTALO, RICCIO PIETRO,
IOZZELLI, DE LEONARDIS, de MEO**

Presentata il 28 giugno 1974

Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di
riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per
gli enti di sviluppo

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 5 febbraio 1975

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania
ad alienare terreni al comune di Ferrandina

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 25 febbraio 1975

Disciplina dei rapporti sorti sulla base
del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266

Presentata alla Presidenza il 14 aprile 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima di accingermi a riferire sul disegno di legge n. 3895 « norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (e provvedimenti abbinati), considerato testo base, desidero evidenziare il particolare significato e l'importanza che riveste oggi tale normativa. In un momento, quale quello attuale, in cui ogni settore produttivo nazionale (e non solo produttivo) è tormentato da una crisi profonda della quale è ben difficile poter preventivare i tempi ed i modi di ripresa, un provvedimento legislativo rivolto all'agricoltura, in un settore così delicato ed influente quale quello degli enti di sviluppo agricolo acquisisce, a mio avviso, un particolare significato.

Non possiamo certo dimenticare che l'anno 1975 è stato caratterizzato da un pessimo andamento della produttività industriale, mentre la nostra agricoltura, pur nella sua squilibrata struttura, ha dato qualche segno di ripresa.

È indicativo che proprio il settore a sacrificio del quale, per precisa scelta politi-

ca, si è costruito l'effimero *boom* industriale italiano, nel momento più difficile sia l'unico che manifesti sintomi di risveglio; ciò non può certo attribuirsi ad incisivi ed indovinati interventi pubblici in quanto, da oltre 20 anni, non si è mai fatta della politica agricola seria e costruttiva, ma lo si deve solo alla capacità e allo spirito di abnegazione che ancora oggi ha l'esigua e bistrattata popolazione dei campi.

Con ciò non intendo certo affermare che la nostra agricoltura abbia già risolto i suoi problemi: tutt'altro, la situazione è e permane molto grave.

La gravissima situazione in cui versa la nostra bilancia agricolo-alimentare con oltre 2.300 miliardi di disavanzo (dei quali oltre il 50 per cento è rappresentato da prodotti zootecnici) il che aumenta ogni giorno di più la nostra dipendenza alimentare nei confronti di paesi terzi, l'incapacità di modificare sensibilmente la politica agricola comunitaria svincolando la nostra agricoltura dalla perdurante sudditanza dell'industria, gli assurdi ed incomprensibili ritardi con i quali si provvede al recepimento delle

direttive comunitarie ed alla loro pratica applicazione, il che blocca l'utilizzo di decine di miliardi, l'impossibilità delle Regioni di intervenire adeguatamente e secondo criteri programmatici efficienti ed altre innumerevoli deficienze, rendono la realtà agricola nazionale tutt'altro che entusiasmante.

È proprio in questo quadro di estrema difficoltà e incertezza che il disegno di legge tendente a riordinare gli enti di sviluppo agricolo acquisisce maggiore valore, in quanto ritengo che dalla efficienza operativa di tali organismi e dal loro appropriato uso si possa trovare l'adeguato stimolo per la rinascita della nostra agricoltura.

Gli enti di sviluppo agricolo nacquero in virtù della legge 14 luglio 1965, n. 910, con funzioni di organo rivitalizzante e trainante della stanca agricoltura italiana; ben presto però tali buoni propositi subirono un lento ma inesorabile processo degenerativo che trasformò tali organismi in vere e proprie centrali del « caos », in particolare per i seguenti motivi:

alcuni enti hanno operatività regionale, altri sul territorio di due o tre regioni;

alcuni, originatisi dagli antecedenti enti di riforma, hanno frammisti vecchi compiti di riforma con nuovi compiti di sviluppo;

a quasi tutti sono stati via via attribuiti compiti non certo compatibili con gli intenti originali (ad esempio servizio AIMA, assistenza sociale, ecc.);

molti compiti fondamentali degli enti di sviluppo sono stati successivamente attribuiti anche ad altri organismi.

Mediante il decreto delegato n. 11 del 1972 si è provveduto a trasferire solo ad alcune regioni le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli enti di sviluppo il che ha aumentato ulteriormente lo stato confusionale.

Anche se gli enti di sviluppo hanno operato con una certa efficacia solo per breve tempo, sono ugualmente riusciti ad inserirsi proficuamente nel tessuto agricolo nazionale dando la dimostrazione che la loro primitiva impostazione concettuale era sostanzialmente buona; oggi è ancora più sentita la necessità di un ente di sviluppo vivo e operante e particolarmente in riferimento ai compiti che ad esso affidano le varie direttive comunitarie. Già da alcuni anni tutti i gruppi politici hanno sentito la necessità di affrontare decisamente il problema degli enti di sviluppo agricolo, e tale presa di

coscienza ha condotto alla formulazione ed alla presentazione di numerose proposte di legge, alcune delle quali volte principalmente alla soluzione dei gravi problemi finanziari ed altre che tendono ad affrontare il problema nella sua globalità:

proposta di legge Zurlo n. 1367 « autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo agricolo » presentata il 18 dicembre 1972;

proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale della Calabria n. 1464 « finanziamento degli enti di sviluppo regionali, e copertura di oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni » presentata il 12 gennaio 1973;

proposta di legge del consiglio regionale d'Abruzzo n. 1868 « finanziamento degli enti di sviluppo agricolo regionali » presentata il 14 marzo 1973;

disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste Natali, n. 1978 « norme per il finanziamento degli enti di sviluppo » nella seduta del 5 aprile 1973;

proposta di legge Bonifazi n. 1487 « scioglimento degli enti di sviluppo agricolo » presentata il 17 gennaio 1973;

proposta di legge Zurlo n. 1529 « legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo » presentata il 24 gennaio 1973;

proposta di legge Ferri Mario n. 2167 « norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali » presentata il 22 maggio 1973.

Vi sono, inoltre, altre proposte che affrontano temi particolari (Cristofori ed altri, n. 63, « trasferimenti di terreni dagli enti locali di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiali di aree di proprietà degli enti di sviluppo »; Zurlo e Galloni, n. 332: « autorizzazioni agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico »; Tantalo, n. 30: « autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Ionico »; Tantalo, n. 35: « modificazioni ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro »; Piccinelli e Villa, n. 237; « disposizioni concernenti i dipendenti dell'associazione interprovinciale or-

ganismi cooperativi - AIOC »; Zurlo ed altri: « provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo »; Tantalò, n. 3433: « autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina », le quali sono state sostanzialmente inglobate nel disegno di legge n. 3895 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Marcora, « norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » presentato il 7 luglio 1975.

Va detto subito che anche l'iter del disegno di legge del Ministro Marcora, sino alla formulazione del testo del Comitato ristretto, è stato quanto mai travagliato: detto disegno di legge prende origine dal precedente disegno di legge n. 1978 dell'allora Ministro Natali, che assicurava un ulteriore finanziamento agli enti di sviluppo agricolo, per il quale, durante la discussione in aula, venne fatta la richiesta, accolta dal Governo, di accompagnare le norme finanziarie con norme di principio sulla regionalizzazione degli enti di sviluppo. L'ulteriore corso del disegno di legge rimase così bloccato sino a quando, a conclusione di numerosi riunioni, fu predisposto un nuovo testo presentato poi alla Camera dei deputati il 7 luglio 1975, e che ha assunto il numero 3895.

Nella prima seduta della Commissione agricoltura si decise di nominare un Comitato ristretto, il quale ben presto iniziò i suoi lavori.

In data 3 dicembre 1975 la Commissione affari costituzionali espresse parere favorevole al disegno di legge, condizionandolo all'accoglimento di alcune modifiche. Nello scorso febbraio venne quindi riformulato un nuovo testo nel quale, tra l'altro, si tentava di ampliare ulteriormente lo spazio legislativo delle regioni, e si affrontava con altro metodo il gravoso problema della ristrutturazione e regionalizzazione degli enti interregionali.

A seguito, quindi, del nuovo parere e delle indicazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 26 febbraio 1976, e dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 marzo 1976, venne riformulato un testo che fu esaminato dal Comitato ristretto il 24 marzo 1976. Dopo un ulteriore ed approfondito esame e dopo aver apportato ulteriori modifiche, in data 31 marzo 1976 il Comitato ristretto concordò il testo che viene oggi posto alla vostra

approvazione (nella riunione del 7 aprile 1976, infatti, la Commissione agricoltura ha solo fatto qualche ritocco al testo approvato in Comitato ristretto).

Nell'esaminare tale testo non credo sia opportuno soffermarsi all'esame particolareggiato dei singoli articoli in quanto ritengo che, anche in virtù dell'ormai annoso iter legislativo, il problema degli enti di sviluppo agricolo sia ormai a tutti noto; desidero però sottolineare alcuni aspetti ed alcuni articoli che a mio avviso sono i più caratteristici di tale normativa.

Nella stesura del testo ci si è principalmente preoccupati di regionalizzare gli enti di sviluppo agricolo salvaguardando al massimo lo spazio del legislatore regionale e, nel contempo, cercando di creare i presupposti per la formazione di organismi operativi snelli che possano, mediante una proficua applicazione dei compiti che gli verranno affidati dalla regione, dare anche allo Stato sufficienti garanzie per quanto concerne le sue responsabilità in materia di politica agricola comunitaria e di coordinamento agricolo nazionale.

L'articolo 1 assoggetta gli enti di sviluppo agricolo esistenti e quelli che verranno ad essere istituiti alla disciplina del legislatore regionale nel rispetto della presente normativa. In tale articolo si è cercata una dizione che non sia suscettibile di essere interpretata come fonte dell'obbligo di istituire l'ente di sviluppo; quindi facoltà e non obbligo delle regioni a istituire gli enti di sviluppo agricolo; è proprio in questo che, a mio avviso, si è dovuto sacrificare al rispetto della massima autonomia regionale parte del principio su cui si fondava il testo originario del disegno di legge.

Gli articoli 2 e 3 configurano gli enti di sviluppo agricolo quali enti di stretta collaborazione della regione, e di ampia partecipazione delle categorie agricole, ed inoltre elencano le funzioni fondamentali che ad essi verranno attribuite dalla regione stessa.

L'articolo 4 relativo alla struttura degli organi amministrativi degli enti è stato senz'altro uno degli articoli più discussi. In questa stesura si è cercato di garantire la efficienza e la snellezza di tali organi limitando la composizione del Consiglio di amministrazione in 24 membri più il Presidente, e garantendo la partecipazione attiva delle organizzazioni professionali e sindacali di categoria; è prevalsa, quindi, la tesi ten-

dente a dare al legislatore regionale il maggiore spazio possibile nel rispetto di certi limiti.

Nell'articolo 5 il punto caratteristico è, a mio avviso, rappresentato dal punto c) nel quale si normalizza il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70; con tale impostazione si cerca di giungere ad una certa uniformità di trattamento che elimini l'attuale stato di confusione.

Lo spinoso problema degli attuali enti di sviluppo agricolo interregionali e cioè dell'ente Delta Padano, dell'ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio - e dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, è stato affrontato con l'articolo 6, a mio avviso, in modo soddisfacente: si è cioè provveduto da un lato al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, e dall'altro, mediante l'intervento di un Commissario straordinario, alla ripartizione dei beni, attività, passività e del personale. Sostanzialmente le regioni provvederanno poi ad amministrare questo complesso di patrimoni con proprie norme.

Gli articoli 7 e 8 tendono a salvaguardare le posizioni giuridiche del personale contemperandole con le esigenze più generali di un miglior assetto amministrativo specie dopo l'entrata in vigore della legge del 22 luglio 1975, n. 382.

In merito al secondo comma dell'articolo 8 relativo alla salvaguardia del personale dipendente dall'AIOC in servizio all'ente Maremma, permettetemi che in qualità di relatore faccia presente che anche l'ente di sviluppo delle Marche utilizza tre dipendenti AIOC con lo stesso rapporto di lavoro dei loro colleghi dell'ente Maremma: ritengo quindi sia oltremodo doveroso non creare ingiustificabili difformità di trattamento e quindi modificare tale comma mediante la dizione « ... dall'ente Maremma e dall'ente Marche ... ».

Per quanto attiene al titolo II, capo II « Norme particolari » desidero, anche in questa sede, esprimere la mia piena adesione al concetto che vuole una netta separazione dei vecchi compiti di riforma da quelli nuovi di sviluppo, chiarificando così una situazione quanto mai confusa.

Passando all'esame del titolo III « Norme finanziarie », ritengo opportuno fare una breve premessa. Il primo obiettivo di questa legge è quello di mettere in condizione la

regione di poter disporre di un ente operativo agricolo snello ed efficiente, capace cioè di operare proficuamente nel contesto agricolo regionale. È indiscutibile che l'efficienza di un organismo è in stretta relazione non solo alle sue condizioni strutturali ed organizzative ma, in particolare, al suo stato finanziario; e proprio la situazione finanziaria degli enti di sviluppo costituisce l'aspetto più delicato e pesante di tutto il problema.

Gli enti di sviluppo oggi operanti (compresi quelli trasferiti mediante il decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972 alle regioni) si trovano in condizioni finanziarie oltremodo precarie e le regioni non riescono, allo stato attuale, a porre rimedio a tale situazione.

In virtù di queste considerazioni ritengo appaia con notevole evidenza l'estrema importanza che assumono adeguati finanziamenti in favore degli enti di sviluppo, in assenza dei quali certamente i buoni propositi della presente proposta di legge verrebbero vanificati perdendo ogni loro significato operativo.

A questo proposito quasi tutti i gruppi politici ritengono che i finanziamenti previsti nel testo all'articolo 18, non siano sufficienti a far fronte alle reali necessità degli enti ed è quindi assolutamente necessario potenziare gli stanziamenti previsti; mi auguro quindi che il Parlamento nell'avviare ad approvazione questo disegno di legge, tenga debito conto di questa esigenza.

In conclusione posso senz'altro affermare che questo disegno di legge può considerarsi valido per un definitivo riassetto del tormentato problema degli enti di sviluppo (salvo sia garantito un adeguato intervento finanziario), fornendo quindi alle regioni strumenti operativi validi e di grande importanza per l'attuazione delle varie politiche agricole regionali e per il necessario adempimento dei compiti derivanti dalle direttive comunitarie.

Legge quindi sostanzialmente buona che, tra l'altro, giustamente si inserisce in un organico contesto normativo, con opportuni collegamenti alla legge del 20 marzo 1975, n. 70, alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e alla legge 9 maggio 1975, n. 153, rappresentando un nuovo ed importante esempio di emanazione di una normativa di principio che ottimamente si inquadra nella legislazione più recente.

STRAZZI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

3 dicembre 1975

La I Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge n. 3895, esprimendo avviso contrario limitatamente alle norme transitorie del titolo II; rileva, a questo riguardo, che il trasferimento delle funzioni ivi previsto deve avere come destinatari le regioni interessate.

La Commissione condiziona il parere favorevole sul complesso del disegno di legge e delle proposte di iniziativa parlamentare e regionale all'osservanza dei seguenti criteri:

1) è nella facoltà delle regioni istituire l'ente di sviluppo, quale ente dipendente dalla regione;

2) le leggi regionali che istituiscano nuovi enti di sviluppo o che modifichino l'ordinamento di quelli esistenti devono conformarsi ai principi stabiliti nella legge statale;

3) le norme statali di principio, in quanto configurino l'ente di sviluppo come ente dipendente dalla regione, non possono qualificarlo come ente pubblico « autonomo » (vedi articolo 1, primo comma, del disegno di legge n. 3895);

4) una corretta normativa di principio nella specifica materia degli enti regionali, pur potendo stabilire i criteri per la composizione degli organi amministrativi degli enti medesimi, deve riservare alla legge regionale adeguato spazio per l'ulteriore disciplina, quale è, ad esempio, quella concer-

nente la consistenza numerica del consiglio di amministrazione. Altrettanto dicasi per i compiti di programmazione spettanti alla regione.

26 febbraio 1976

La I Commissione esprime parere favorevole sul nuovo testo unificato del disegno e delle proposte di legge trasmesso dalla Commissione di merito in data 12 febbraio 1976, a condizione che gli articoli da 1 a 5 vengano adeguati alle indicazioni contenute nel precedente parere espresso in data 3 dicembre 1975 e a condizione che la disciplina di cui agli articoli 6 e 7 venga conformata alle disposizioni seguenti:

a) che alla ripartizione dei beni e del personale si provveda in breve termine (da stabilirsi dalla Commissione di merito), di intesa con le regioni interessate e che analogamente si provveda per l'Opera nazionale combattenti e per l'Ente nazionale per le Tre Venezie;

b) che gli enti derivanti dalla trasformazione saranno sottoposti alla disciplina regionale secondo i principi stabiliti nella legge dello Stato;

c) che gli enti regionali trasformati possano continuare ad esercitare i compiti ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 8;

d) che la trasformazione degli enti pluriregionali comporti la cessazione degli organi amministrativi in carica.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

7 ottobre 1975

La Commissione delibera a maggioranza, con l'astensione del gruppo comunista, di esprimere parere favorevole al disegno di legge a condizione che venga integrata l'indicazione di copertura estendendola agli oneri relativi al prossimo anno finanziario, essendo nel frattempo intervenuta la presentazione alle Camere del relativo bilancio di previsione.

Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di inserire, dopo l'articolo 17, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 17, nonché dell'articolo 7, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3 marzo 1976

La Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole al nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito in data 12 febbraio 1976, alle seguenti condizioni:

1) che la formulazione del primo comma dell'articolo 16 venga aggiornata, in considerazione dell'intervenuta chiusura dell'anno finanziario 1975 nei seguenti termini: « All'onere di complessive lire 116.651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 si provvede, quanto a lire 15.190 milioni, a lire 34.967.800.000 e a lire 32.300 milioni a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del te-

soro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 34.200 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975 »;

2) che al secondo comma dello stesso articolo all'anno 1975 si sostituisca l'anno 1976;

3) che al primo comma dell'articolo 17-*bis* [divenuto articolo 19 del testo della Commissione] le parole « nonché dell'articolo 7 » siano sostituite dalle seguenti: « nonché degli articoli 7 e 8 ».

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito l'opportunità dei seguenti altri emendamenti: al terzo comma dell'articolo aggiungere in fine le parole: « d'intesa col Ministero del tesoro »; al quarto comma dell'articolo 6 sostituire le parole: « con le forme e le modalità previste dall'articolo 6, lettera c), della legge 22 luglio 1975, n. 382 », con le parole: « per essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 »; sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente: « Il personale di ruolo degli enti di sviluppo, in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente quarto comma dell'articolo 6 può continuare ad essere utilizzato nello stesso Ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza »; al terzo comma dell'articolo 7 sostituire le parole finali del comma con le seguenti: « nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto dagli interessati. Al per-

sonale inquadrato ai sensi del comma precedente è attribuito a titolo di assegno personale l'eventuale differenza tra il trattamento economico fruito presso l'ente di provenienza e il trattamento previsto per effetto dell'ammissione in ruolo»; sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17 con il seguente: « A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera na-

zionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura complessiva annua di lire 3.000 milioni »; sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 16 e l'ultimo comma dell'articolo 17-*bis* e inserire il seguente articolo aggiuntivo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

La VI Commissione, pur esprimendo favorevole avviso all'ulteriore *iter* dei provvedimenti (che condiziona, per il provvedimento n. 1487, alla soppressione dell'articolo 8) segnala alla Commissione di merito

la discrepanza che si verrebbe a creare per effetto del combinato disposto dagli articoli 8, 12, 13 e 17 del disegno di legge n. 3895 fra enti interregionali ed enti regionali in materia di finanziamenti.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO**

N. 3895

**TITOLO I
NORME DI PRINCIPIO**

ART. 1.

Le Regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi l'ordinamento ed il funzionamento degli enti regionali di sviluppo agricolo, quali enti pubblici autonomi, sottoposti alla vigilanza della Regione, precisandone i compiti e le attribuzioni sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le Regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la struttura degli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

ART. 2.

Gli enti di sviluppo agricolo svolgono le attività stabilite dalla Regione e sottopongono alla stessa, nel quadro della programmazione nazionale e regionale e della politica agricola comunitaria, piani e programmi di interesse agrario riguardanti tutto il territorio della Regione, ovvero singole zone o particolari settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole all'elaborazione ed all'attuazione dell'azione di sviluppo nel settore dell'agricoltura e svolgono la loro attività nell'intera Regione.

Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

TESTO

**DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E FORESTE)**

TITOLO I

NORME DI PRINCIPIO

ART. 1.

Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Identico.

ART. 2.

Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione.

Identico.

ART. 3.

L'attività degli enti di sviluppo agricolo è diretta:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e allo svolgimento dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché allo sviluppo dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle Regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.

ART. 3.

Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

Identico:

Identico:

Identico:

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

ART. 4.

La legge regionale disciplinerà:

a) la nomina del Presidente e di due vicepresidenti scelti tra i membri del Consiglio di cui alla successiva lettera b);

b) la composizione di un Consiglio di non oltre 30 membri, garantendo che:

una metà dei posti sia attribuita alle organizzazioni di categoria dei coltivatori diretti e degli altri imprenditori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

l'altra metà dei posti sia attribuita ad operatori agricoli, a cooperatori e ad esperti del settore agricolo, con preferenza ad esperti nell'intervento pubblico in agricoltura. eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, nonché ad un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a due rappresentanti del personale eletti dallo stesso personale dell'ente;

c) la composizione di un Comitato esecutivo, di non oltre 11 membri costituito dal Presidente, dai vicepresidenti, nonché dai membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, in proporzione alla ripartizione di cui alla precedente lettera b);

d) la composizione del Collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

La legge regionale disciplinerà:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti fondamentali soggetti ad approvazione;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio;

c) le attribuzioni del Consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alla

ART. 4.

La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 24 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse; e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

La legge regionale disciplina, altresì, la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

La legge regionale disciplina in particolare:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;

c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle

finalità di cui al precedente articolo 3, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento economico del personale degli enti di sviluppo, in base alle norme vigenti, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

CAPO I.

NORME TRANSITORIE.

ART. 6.

All'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 1, sono trasferiti in base al territorio di competenza, agli enti regionali istituiti dalle Regioni, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni attribuite all'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, nonché attività e passività, diritti ed obblighi attinenti a funzioni di sviluppo, attribuite ad enti pubblici statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Alla ripartizione del personale in rapporto alle funzioni trasferite, agli accertamenti ed alla regolazione dei rapporti connessi al trasferimento delle gestioni ai sensi del precedente comma, procederanno i rappresentanti degli enti interessati, previa intesa con le Regioni competenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 1. Decorso tale termine la regolazione dei rapporti è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentite le Regioni interessate.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali anzidette, si applicano le norme vigenti e restano in carica gli organi di amministrazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la sostituzione dei singoli componenti cessati dalla carica.

loro finalità, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

CAPO I.

NORME TRANSITORIE.

ART. 6.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano - ente di sviluppo, all'ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

Il commissario straordinario nel termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite alla Opera nazionale combattenti e all'ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al per-

sonale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 7.

Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato, che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera *d*), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, può essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ai sensi del precedente comma, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.

ART. 7.

Il personale di ruolo degli enti di sviluppo, in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può essere utilizzato per comprovate esigenze funzionali presso il Ministero stesso, in posizione di comando nel limite massimo di 128 unità.

Il comando del personale di cui trattasi verrà disposto a tempo determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza.

È vietata la utilizzazione di personale degli enti di sviluppo sotto qualsiasi forma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o altre amministrazioni dello Stato oltre i limiti di cui al primo comma.

Il personale comandato in base ai precedenti commi che per qualsiasi causa cessi dal servizio o che rientri presso l'ente di provenienza non può essere sostituito e pertanto il limite numerico fissato con il primo comma si intende ridotto.

Il personale dipendente dall'Associazione interprovinciale organismi cooperativi, in

ART. 8.

Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero della agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può continuare ad essere utilizzato dallo stesso ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza.

Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi coope-

servizio sin dal 31 dicembre 1964, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

L'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto dagli interessati, previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi è attribuita, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza tra il trattamento economico fruito presso l'ente di provenienza ed il trattamento previsto per effetto dell'immissione in ruolo.

CAPO II.

NORME PARTICOLARI.

ART. 8.

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Con apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, e gli enti sono stabilite le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scaden-

rativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente stesso, da almeno due anni, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sarà effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.

CAPO II.

NORME PARTICOLARI.

ART. 9.

Identico.

Identico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

za dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901 è abrogato.

ART. 9.

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 è abrogato.

ART. 10.

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad alienare i beni immobili del patrimonio acquisito ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale.

Identico.

ART. 11.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

**TITOLO III
NORME FINANZIARIE**

ART. 12.

È autorizzata la spesa di lire 14.400.000.000 - da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell'ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

ART. 13.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta Padano - ente di sviluppo, ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS - ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

ART. 12.

Identico.

**TITOLO III
NORME FINANZIARIE**

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

fissandone il relativo importo nel limite complessivo di lire 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate alla Regione Sardegna con il provvedimento concernente « nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

È fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.

ART. 14.

È autorizzata la spesa di lire 15.981.300.000 - da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 12 e 13, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 15.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi - da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 901.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente « Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 15.

Identico.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 16.

Identico.

ART. 16.

All'onere di complessive lire 116 miliardi di 651.800.000 derivante per l'anno finanziario 1975 dall'attuazione dei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 si provvede, quanto a lire 15.190 milioni e a lire 34.961.800.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972 e 1973, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 32.300 milioni e a lire 34.200 milioni, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli nn. 5381 e 9001 degli stati di previsione della spesa del predetto Ministero per gli anni 1974 e 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 13, si provvede, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 la spesa relativa alla concessione dei contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia e dell'Ente auto-

ART. 17.

All'onere di complessive lire 116.651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a lire 15.190.000.000 a lire 34.961.800.000 e a lire 32.300.000.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 34.200.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 14, si provvede, per l'anno 1976 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 18.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente articolo 14 e dell'ente nazionale per le Tre Venezie.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Identico.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la con-

nomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è fissata in lire 3.000.000.000 annui.

ART. 18.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.

cessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3.000.000.000.

ART. 19.

All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonché degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 20.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 30

ARTICOLO UNICO.

L'Ente sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Montalbano Jonico (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, frazione di Scanzano, della estensione di ettari 650, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Montalbano Jonico e l'Ente sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, della finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei da destinarsi alle attività agricole e all'assegnazione in poderi e quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

N. 35

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1968, n. 395, è sostituito dal seguente:

« L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà al comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 1.100, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati ai fini di trasformazione agraria ».

All'articolo unico della stessa legge è aggiunto anche il seguente comma:

« Gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta di bollo, di registro e ipotecarie ».

N. 36

ARTICOLO UNICO.

È istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata, con sede in Matera, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto occorre per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, ed alla regolazione dei rapporti con l'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania.

N. 63

ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo edilizio di centri ed agglomerati abitati, nonché lo sviluppo di attività non agricole che costituiscono utile completamento della economia delle zone, e tenuto conto dei piani regolatori o di fabbricazione dei comuni interessati, gli Enti di riforma-Enti di sviluppo possono alienare ai comuni, a pubbliche amministrazioni o a enti di assistenza, educazione e culto, superfici di terreni, comunque pervenuti in loro proprietà, per un prezzo pari a quello riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio e determinato in base al valore di terreni aventi destinazione agricola e prescindendo cioè nella stima da qualsiasi suscettibilità di valorizzazione urbanistica, turistica o industriale.

Le deliberazioni degli enti relative alle alienazioni di cui sopra, sono di competenza dei consigli di amministrazione e devono essere sottoposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

ART. 2.

I comuni acquirenti dei terreni di cui all'articolo 1 quando provvedano a trasferirli a terzi, non potranno richiedere un prezzo

superiore a quello risultante dal prezzo di acquisto, maggiorato delle spese di urbanizzazione e delle spese accessorie e dovranno inserire negli atti di vendita, obblighi tassativi di destinazione e termini improrogabili e risolutivi per la costruzione.

ART. 3.

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati o destinabili a sede di pubblici uffici o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di sviluppo possono vendere ai superficiali le aree di loro proprietà gravate da diritti di superficie, risultanti da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Dette vendite avranno luogo al minor prezzo fra quello risultante dall'accertamento fiscale definitivo agli effetti dell'imposta di registro dell'atto costitutivo del diritto di superficie, maggiorato degli interessi semplici del 5 per cento ad anno, e quello costituito dal valore venale attuale, stimato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

ART. 5.

Sugli atti relativi alle alienazioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 che precedono, saranno dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, fatte salve le agevolazioni tributarie consentite dalle leggi vigenti a favore degli acquirenti e sulla base dei prezzi determinati con i criteri e nei modi previsti dai richiamati articoli 1, 2 e 4.

Sugli atti previsti dall'articolo 3 sarà dovuta l'imposta fissa di registro e la normale imposta ipotecaria.

Non è dovuta alcuna imposta per le alienazioni a favore dello Stato.

N. 237

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC), in servizio alla data del 31 dicembre 1964, sono assorbiti dall'Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, e sono equiparati ai dipendenti dello stesso Ente anche ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché ai fini della assunzione presso gli Enti di sviluppo o della sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 9 e 10 della stessa legge.

N. 332

ARTICOLO UNICO.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad alienare terreni di cui abbiano comunque acquisito il titolo di proprietà, sui quali sia consentito eseguire costruzioni in base ai piani regolatori generali o piani di fabbricazione regolarmente approvati, al prezzo stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, previo benessere degli assegnatari nel caso di poteri o quote assegnate.

Gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta di bollo, di registro ed ipotecaria.

Il ricavato dalla vendita di detti terreni, dedotti i diritti spettanti agli assegnatari per i terreni già assegnati, andrà ad integrare i fondi a disposizione degli enti per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali con particolare riguardo alla concessione di contributi, a ripiano di eventuali perdite di gestione, in favore di cooperative promosse od assistite dagli enti stessi anteriormente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 901.

N. 1367**ART. 1.**

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo delle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente Delta Padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.300 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera na-

zionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

È, inoltre, autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

ART. 4.

Il personale degli enti di sviluppo regionali e pluriregionali distaccato presso l'Amministrazione dello Stato può, a domanda, continuare a prestare servizio nella stessa sede di lavoro, in posizione di comando.

I rimborsi relativi alle retribuzioni, a decorrere dall'anno 1973, sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio previste in lire 550.000.000 per l'esercizio 1973.

N. 1464

ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli **Enti di sviluppo a carattere regionale**, pluriregionale e nazionale ed al loro finanziamento, **gli oneri per la concessione di contributi a favore degli Enti di sviluppo regionali restano a carico del bilancio dello Stato.**

ART. 2.

Le somme anticipate dalle Regioni a **statuto ordinario per la concessione di contributi agli Enti di sviluppo, relativi a 9/12, dell'anno finanziario 1972**, sono rimborsati alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**, sentite le Regioni interessate.

ART. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1973, le somme occorrenti al **pagamento delle spese per il personale e per il funzionamento degli uffici trasferiti sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario sulla base degli oneri effettivi da sostenere.**

Tali somme sono detratte dal fondo comune, che successivamente viene ripartito secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

N. 1487

ART. 1.

Gli **Enti di sviluppo agricolo, con competenza sull'intero territorio regionale**, che le Regioni istituiscano con propria legge, hanno **personalità giuridica di diritto pubblico**; essi **assolvono ai compiti che verranno loro attribuiti dalle Regioni in materia di agricoltura.**

ART. 2.

Le Regioni attuano lo sviluppo dell'**agricoltura e l'elevamento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi e delle popolazioni rurali**, provvedendo: all'estensione e allo sviluppo dell'impresa, della proprietà coltiva-

ce, delle forme cooperative e associative fra lavoratori autonomi e dipendenti; alla diffusione dell'irrigazione, la difesa del suolo, la forestazione; al miglioramento dei servizi sociali e civili nelle zone agricole.

ART. 3.

Le Regioni determinano l'organizzazione, le modalità di funzionamento, le competenze, la composizione e la formazione degli organi dirigenti degli Enti di sviluppo agricolo, garantendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e cooperative alla loro attività.

Il Consiglio regionale provvede alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nonché del presidente e degli altri organi di direzione e di controllo, assicurando in questi organi la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Il Consiglio regionale approva i programmi, controlla la gestione e i bilanci dell'Ente.

ART. 4.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, le Regioni provvedono altresì:

all'attuazione dei programmi coordinati di difesa del suolo, di bonifica e di trasformazione fondiaria e agraria, di utilizzazione irrigua e potabile di tutte le acque superficiali, sorgentizie e sotterranee destinabili all'agricoltura;

al riordinamento delle utenze irrigue, promuovendo accordi tra gli utenti e revocche e nuove concessioni delle utenze stesse;

agli interventi per la regolazione del mercato agricolo anche mediante la promozione di impianti di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli da affidare alla gestione di forme associative e cooperative dei lavoratori autonomi e dipendenti o di Enti locali e loro associazioni;

a fornire ai lavoratori autonomi e dipendenti, singoli o associati, e alle loro cooperative fidejussioni, anticipazioni e finanziamenti, con particolare riferimento all'attuazione di trasformazioni fondiarie ed agrarie e alla costruzione e gestione di impianti collettivi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e all'acquisto di prodotti industriali per l'agricoltura;

alle attività necessarie allo sviluppo della zootecnia e al risanamento del bestiame.

ART. 5.

Le Regioni coordinano le attività affidate agli Enti di sviluppo agricolo, con quelle delegate a comuni, province e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani zonali.

ART. 6.

Nella elaborazione ed esecuzione di piani di irrigazione, di difesa del suolo, di bonifica, nel conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque che investono totalmente o parzialmente i territori di più regioni, possono essere costituiti, ad iniziativa delle regioni interessate e di concerto fra loro, appositi organismi a carattere interregionale.

ART. 7.

Le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni.

La Regione ha competenza a procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al primo comma e a procedere con legge regionale alla liquidazione del patrimonio e alla sistemazione del personale di ruolo.

ART. 8.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'articolo 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, fino al 31 dicembre 1974, si applicano anche a favore degli Enti regionali di sviluppo agricolo che le Regioni istituiscano con loro leggi.

ART. 9.

L'Ente del Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo;
l'Eftas, Ente di Sviluppo in Sardegna;

l'Opera Sila, Ente di Sviluppo in Calabria;
l'Ente di Sviluppo in Campania;
l'Ente di Sviluppo nelle Marche;
l'Ente di Sviluppo in Umbria;
l'Ente Delta Padano, Ente di Sviluppo;
l'Ente Maremma, Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio;
l'Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, sono sciolti.

ART. 10.

Le passività degli Enti sciolti in base alle norme dell'articolo 9 della presente legge sono a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

Per far fronte ai compiti che derivano alle Regioni dalla presente legge si provvederà, per l'anno 1973, con il trasferimento alle Regioni interessate delle somme già stanziare per gli Enti di cui all'articolo 9 e i loro programmi.

Per i successivi esercizi si provvederà aumentando il gettito del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura corrispondente al totale delle somme di cui al comma precedente e alle esigenze di un moderno sviluppo dell'agricoltura.

ART. 12.

Le funzioni, le attività, il patrimonio, il personale degli Enti di sviluppo sciolti a norma dell'articolo 9 della presente legge sono trasferiti, per il territorio di competenza, alle Regioni.

Per gli Enti interregionali, le Regioni interessate provvederanno d'intesa fra loro, ai sensi della presente legge, alla ripartizione di competenze.

In caso di mancata intesa provvederà, su istanza delle Regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 13.

L'individuazione dei singoli beni trasferiti alle Regioni, in base alla presente legge sarà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo le norme del sesto comma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

N. 1529

ART. 1.

Nel quadro della programmazione economica generale e secondo gli orientamenti della politica agricola comunitaria il Governo, entro sei mesi dall'approvazione del programma quinquennale della programmazione economica e nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce il programma quinquennale degli interventi pubblici in agricoltura contenenti l'espressa previsione degli obiettivi di sviluppo territoriale e settoriale dell'agricoltura nonché i criteri di priorità degli interventi.

Il Governo, sentite le regioni, aggiorna annualmente il programma quinquennale degli interventi pubblici in agricoltura allo scopo di adeguarlo nel rispetto dell'esigenza di un indirizzo unitario, ai mutamenti sopravvenuti e alle norme comunitarie sulla politica di mercato e delle strutture.

ART. 2.

Sulla base del programma nazionale di interventi agricoli e dei successivi aggiornamenti, le regioni approvano, a norma degli statuti regionali, programmi di sviluppo agricolo regionale.

In caso di mancanza o di ritardo della emanazione del programma quinquennale degli interventi o dei successivi aggiornamenti, le regioni adottano in via provvisoria il loro programma di sviluppo agricolo, ma sono tenute ad adeguarlo entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive nazionali.

ART. 3.

L'attuazione degli interventi sulle strutture agrarie nell'ambito della regione e previsti dai programmi nazionali e regionali è affidato agli enti regionali di sviluppo esistenti che risulteranno dalla divisione degli attuali enti interregionali o che saranno istituiti dalle regioni che ne sono prive.

Agli enti di sviluppo competono in particolare gli interventi nei seguenti settori:

1) attuazione delle direttive comunitarie:

2) promozione e sviluppo delle forme cooperative ed associative, con particolare riguardo alla cooperazione di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

3) assistenza tecnica, economica, finanziaria e sociale alle imprese;

4) formazione e qualificazione degli imprenditori agricoli;

5) svolgimento di tutte le altre funzioni demandate dalla legge alla competenza degli enti di sviluppo.

ART. 4.

Il Ministero dell'agricoltura, per le materie non trasferite alle regioni, o le altre amministrazioni dello Stato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e la Cassa per il mezzogiorno, possono avvalersi degli enti di sviluppo per l'esecuzione di opere in concessione e per lo svolgimento di determinati compiti.

Agli enti di sviluppo spetta anche il compito di completare le attività derivanti dalle leggi di riforma fondiaria e di provvedere alla manutenzione delle opere e alla continuità dei servizi creati nelle zone di riforma.

ART. 5.

Gli organi dell'ente di sviluppo sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei sindaci.

Il presidente dell'ente di sviluppo è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, dal presidente della regione. La legge regionale disciplina le competenze e la costituzione del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo garantendo che esso risulti composto da una rappresentanza delle categorie agricole di produttori, lavoratori e operatori su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali in un numero non inferiore alla metà del consiglio stesso, da una rappresentanza della regione, da una rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altra amministrazione dello Stato che normalmente affidino compiti all'ente di sviluppo, e dagli enti pubblici operanti nella regione nel settore dell'agricoltura in numero complessivamente non inferiore a quello della rappresentanza della regione. La legge regionale disciplina la composizione del collegio sindacale, prevedendo la partecipazione ad esso anche di almeno un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

Il programma di sviluppo agricolo regionale si articola in piani zonalì, la cui elaborazione ed attuazione sono affidate all'ente di sviluppo, d'intesa con i comitati zonalì istituiti con legge regionale e composti dai rappresentanti degli enti locali della zona, e delle organizzazioni zonalì delle categorie interessate.

Nelle zone montane i piani zonalì sono elaborati ed attuati d'intesa con le comunità montane.

I piani zonalì sono approvati con legge regionale.

ART. 7.

Gli enti di sviluppo interregionalì sono sciolti e trasformati in enti di sviluppo regionale che vengono istituiti nell'ambito delle competenze territoriali di ciascuna regione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e il parere espresso dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvederà alla ripartizione delle funzioni, dell'attività, del patrimonio e del personale degli enti interregionalì di sviluppo tra gli enti regionalì che risulteranno dalla trasformazione.

ART. 8.

Lo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale degli enti di sviluppo continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sino a quando le regioni non dispongano con loro legge uniformandosi ai principi dello stato giuridico e del trattamento economico stabiliti per i dipendenti degli enti pubblici non economici.

Ai fini della contrattazione collettiva, consentita nei limiti e con le modalità stabilite per gli enti pubblici non economici, gli enti di sviluppo regionale istituiti sull'intero territorio nazionale costituiscono una categoria omogenea.

ART. 9.

Le spese occorrenti per il regolare funzionamento degli enti di sviluppo sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1973.

Per i successivi esercizi si provvederà aumentando il gettito del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura non inferiore al totale della somma di cui al comma precedente.

Le spese per interventi regionali in agricoltura effettuati dagli enti, sono a carico dei bilanci regionali così come sono a carico delle rispettive amministrazioni statali le spese per lo svolgimento dei compiti da queste affidati agli enti.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo degli enti, relativi agli interventi regionali, vengono presentati dai consigli di amministrazione ai consigli regionali.

N. 1868

ART. 1.

In attesa del riordinamento con legge dello Stato degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie trasferite alla competenza delle Regioni, l'onere delle spese per gli enti di sviluppo agricoli regionali resta a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

Le somme erogate dalle Regioni a statuto ordinario agli enti di sviluppo agricoli, saranno rimborsate alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con prelevamento dal fondo stanziato al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1978

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente delta padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente secondo comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.500 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la conces-

sione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

E inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente articolo 1 e dal primo comma del precedente articolo 2 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2167

ART. 1.

L'ordinamento e le attribuzioni degli enti di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono regolati dalle regioni a norma dei loro statuti.

ART. 2.

Gli enti di sviluppo a carattere interregionale sono posti in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il personale e i beni relativi sono attribuiti alle regioni, che provvederanno all'ordinamento e alle attribuzioni degli organismi del settore agricolo a norma dei loro statuti. Alla ripartizione e al trasferimento del personale e dei beni provvederanno le regioni interessate con atti concertati, d'intesa tra loro e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Le regioni provvederanno ad identificare i beni ed il personale destinati alle funzioni degli enti di sviluppo che riguardano la riforma agraria e gli interventi sul mercato, di competenza dell'AIMA, il turismo, le migrazioni interne, la bonifica, lo sviluppo industriale e in generale attività economiche, sociali ed educative extra agricole e alla destinazione delle attività scorporate.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno, sentita una commissione — composta di 5 deputati e di 5 senatori — e i presidenti delle regioni interessate, decreti aventi forza di legge per identificare le attività da scorporare, a norma dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) porre in evidenza complessi organici di attività;
- b) definire dimensioni e livelli ottimali di tale attività;
- c) classificare beni e mezzi finanziari collegati a tali attività;
- d) assicurare una gestione economica delle attività scorporate, di cui sia necessaria la continuazione, affidandole ad enti od organi pubblici già esistenti;

e) fissare i termini per il completamento delle attività la cui gestione continua in sede stralcio.

ART. 4.

Le funzioni che attengono prevalentemente alle esigenze dello sviluppo delle imprese agrarie dell'ente Val di Chiana, dell'ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente Flumendosa e dell'ente tre Venezie, sono scorporate con decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro del tesoro, sentite le regioni competenti per territorio; con lo stesso atto, si provvederà anche alla destinazione delle attività scorporate agli enti regionali.

ART. 5.

I capitoli dello stato di previsione della spesa che prevedono stanziamenti per il finanziamento degli enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono soppressi e i relativi fondi sono destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970.

Per gli stanziamenti collegati alle attività scorporate a norma dell'articolo 3, provvede il decreto delegato indicato.

ART. 6.

Per coordinare l'azione degli enti regionali e assicurare un indirizzo ai fini della predisposizione dei piani di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone ogni anno, secondo gli indirizzi della programmazione e le direttive del CIPE, un documento programmatico preliminare contenente le proposte di intervento degli organi nazionali e sovranazionali. Tale documento viene inviato alle regioni che lo esaminano, fanno al Ministero i loro rilievi e predispongono i programmi di intervento.

L'elaborazione ed approvazione dei programmi regionali avviene a norma degli statuti regionali. La legge regionale stabilirà il modo in cui la regione consulterà le province, le comunità montane, i comuni, le consulte di zona e altri organismi rappresentativi per quanto riguarda gli indirizzi della programmazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alle determinazioni necessarie ai

fini dell'indirizzo e coordinamento sulla base del documento programmatico e dei rilievi delle regioni.

ART. 7.

La rappresentanza italiana del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea si atterrà agli indirizzi contenuti nel documento programmatico di cui all'articolo 6.

ART. 8.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'articolo 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1974, si applica anche a favore degli enti regionali di sviluppo che le regioni istituiscono con loro leggi.

ART. 9.

Le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica ed il miglioramento fondiario costituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalle regioni.

La regione ha competenza a procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al primo comma e a procedere con legge regionale alla liquidazione del patrimonio e alla sistemazione del personale di ruolo.

ART. 10.

Al fine di assicurare l'attività degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 1, sino al trasferimento di essi alle regioni è autorizzata per l'anno 1973 la complessiva spesa di lire 90.000 milioni alla quale si provvede mediante la riduzione, del pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

N. 3065

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'assegnazione è fatta con contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'ente sino al quindicesimo anno.

Per i contratti di assegnazione già stipulati l'ente promuove la cancellazione del proprio riservato dominio dopo il quindicesimo anno dalla data di assegnazione.

Le somme dovute dall'assegnatario al quindicesimo anno e per il periodo successivo, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni trasferiti in proprietà dell'assegnatario per effetto della cancellazione del riservato dominio dell'ente sono soggetti ai vincoli, limitazioni e divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

La presente norma si applica anche per i terreni assegnati dall'Opera nazionale combattenti, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e dagli enti di sviluppo ».

ART. 2.

Nel caso di vendita del fondo, sotto l'osservanza dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, da parte dell'assegnatario divenuto proprietario, questi dovrà provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e di ogni altro debito, in unica soluzione ovvero in 10 annualità, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge.

ART. 3.

Le entrate di cui all'articolo 7 della legge 14 luglio 1967, n. 901, possono essere utilizzate anche ad integrare i fondi destinati alla erogazione di contributi straordinari a favore degli organismi cooperativi, promossi ed assistiti dagli enti e sezioni di riforma fondiaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 901.

ART. 4.

Le agevolazioni fiscali a favore degli enti di sviluppo disposte dagli articoli 8 e 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1979.

Gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina, gli atti di permuta e gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

N. 3433

ARTICOLO UNICO.

L'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Ferrandina (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, frazione di Macchia, della estensione di ettari 137 ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati ai fini di trasformazione agraria.

La vendita, comprensiva degli immobili e delle infrastrutture eventualmente esistenti sui terreni di cui al precedente comma, sarà effettuata ad un prezzo equo stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Ferrandina e l'Ente sviluppo di Puglia e Lucania, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania per l'acquisto di terreni idonei da destinarsi alle attività agricole e all'assegnazione nei poderi e quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta di bollo, di registro e ipotecarie.

DISEGNO DI LEGGE

—

N. 3510

ARTICOLO UNICO.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.